

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Par n. 126 /2018

composta dai seguenti magistrati:

| | |
|------------------------|------------------------|
| Fulvio Maria Longavita | Presidente |
| Rossella Cassaneti | Consigliere |
| Alessandro Forlani | Consigliere (relatore) |
| Rossella Bocci | Consigliere |
| Francesco Sucameli | I Referendario |
| Carla Serbassi | I Referendario |

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio dell'8/11/ 2018.

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota, a firma del Sindaco del Comune di Cercola (Napoli) prot. 12484 del 18/09/2018, con la quale viene richiesto un parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n° 45 dell' 8 novembre 2018, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Alessandro Forlani;

PREMESSO CHE:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Cercola ha formulato a questa Sezione la richiesta di parere di cui alla nota in epigrafe. Richiamando la delibera di questa Sezione n. 222/2017, in cui il servizio di trasporto scolastico viene qualificato come servizio pubblico locale non “di linea” (con la conseguenza che la tariffa debba determinarsi ex art. 117 del D. Lgs. 267/2000, “secondo il principio dell’equilibrio ex ante, tra costi e risorse a copertura”), si chiede:

1) se tale qualificazione possa ritenersi ancora attuale, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 5 del D. Lgs. 63/2017. Viene all’uopo riportato il testo del comma 2 dello stesso art. 5.

2) se l’Ente, limitando il servizio di trasporto scolastico “solo agli alunni residenti nelle zone periferiche del territorio comunale, possa determinare la tariffa, in via forfettaria, nel rispetto, comunque, di quanto previsto dall’art. 3 DL n. 786/1981, convertito in legge n. 51/1982, vale a dire una contribuzione diretta degli utenti in un’aliquota non inferiore al 20%, che si innalza al 36%, del costo del servizio per gli Enti strutturalmente deficitari”.

AMMISSIBILITA’

La richiesta di parere in esame, in quanto proviene dal Sindaco (ossia dall’organo di vertice del Comune), deputato a rappresentare l’Ente, è soggettivamente ammissibile.

Sul piano dell’ammissibilità oggettiva, si ritiene ammissibile il primo dei quesiti formulati con la richiesta di parere all’esame, in quanto rientra nella materia della contabilità pubblica, come del resto attestano i pareri già resi su quesiti analoghi, anche da parte di questa Sezione di Controllo.

Il secondo quesito, invece, è inammissibile, in quanto comporta l’interferenza della funzione consultiva di questa Corte con scelte discrezionali e valutazioni proprie dell’Ente

MERITO

Con riferimento al merito del primo quesito, le disposizioni dell’art. 5, c.2, del d.lgs. 13 aprile 2017, n.63, peraltro già vigenti alla data di adozione della deliberazione n. 222/2017 di questa Sezione (menzionata nella richiesta di parere all’esame), non evidenziano, a giudizio di questa Sezione, elementi che inducano a rivedere le conclusioni di cui alla predetta deliberazione, in quanto esprimono solo delle peculiari regole di copertura del servizio pubblico di trasporto “*delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico*” (v. in termini anche S.R.C. Sicilia n. 178/2018).

Nel ribadire, pertanto, che il trasporto scolastico non rientra tra i “*servizi a domanda individuale*”, in base alle motivazioni di cui alla ripetuta deliberazione n.222/2017 (alla quale integralmente si rinvia), si ricorda che il D.M. 31/12/1983 espressamente esclude “*dalla disciplina [...] prevista [per i servizi a domanda individuale] i servizi di trasporto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.6 [del d.l. 55/1983, convertito dalla l. 131/1983] e dell’art. 3 del d.l. n.786/1981, convertito in l. 51/1981*” (v. il primo “*Ritenuto*” che figura nel citato D.M. 31/12/1983).

Si ritiene, dunque, che il servizio di trasporto scolastico medesimo non si configura nel novero di quelli “*a domanda individuale*”, per la chiara indicazione normativa appena riferita, indipendentemente dalle sue caratteristiche oggettive. Viene così confermato l’orientamento di questa Sezione che ha un suo precedente, oltre che nella richiamata delibera 222/2017, anche nella delibera n. 7/2010 di questa stessa Sezione, pure condivisa dalla S.R.C. Molise, che tuttavia ha qualificato il più volte richiamato servizio di trasporto “*a domanda individuale*”, per le sue intrinseche, oggettive caratteristiche (v. delib. n. 80/2011).

Per l'esclusione del servizio di trasporto scolastico da quelli "*a domanda individuale*", si richiama inoltre S.R.C. Sicilia n. 115/2015, le cui conclusioni sono state confermate dalla recente deliberazione n.178/2018 - della medesima Sezione Sicilia - che ha riguardato proprio le disposizioni dell'art. 5 del d.lgs. n. 63/2017, che hanno occasionato la richiesta di parere a questa Sezione.

PQM

Nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

Così deciso in camera di consiglio dell'08 novembre 2018.

Il Magistrato relatore
Alessandro Forlani

Il Presidente
Fulvio M.Longavita

Depositato in segreteria in data 12 novembre 2018

Il Funzionario preposto
Dott. Mauro Grimaldi